

## Sezione VII Civile Ufficio Fallimentare

6/2021 SOVRAINDEBITAMENTO – piano del Consumatore

Il Giudice delegato Dott. Marino Ferrari, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.12.2021, esaminati gli atti, sentite le parti;

rilevato che in data 23.7.2021 è stato depositato "Ricorso per l'omologa di un piano del consumatore ai sensi dell'art. 12 bis e ss. della Legge 27.01.2012 n. 3" nell'interesse della signora Anna Maria Marenco (C.F. MRNNMR59D67D969Y), rappresentata e difesa, come da procura in calce al medesimo ricorso, dall'Avv. Pierpaolo Curri;

vista l'attestazione, datata 16.7.2021, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Dott.ssa Maria Pellegrino, nominata Organismo per la composizione della Crisi ex art. 15 L. 3/2012 con provvedimento di questo Tribunale in data 19.05.2021;

#### rilevato che:

- con decreto del 30.7.2021 è stata fissata udienza al 5.10.2021 e disposta la comunicazione della proposta e del decreto ai creditori almeno 30 gg prima della predetta udienza;
- in data 1.10.2021 IBL Banca Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. (P.IVA 00897081006), rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli Avv.ti Fabio Civale e Teodoro Barnaba, ha depositato atto di "osservazioni alla relazione dell'esperto ex legge n. 3/2012", chiedendo: "IN VIA PRELIMINARE disporre che l'OCC trasmetta ad IBL la Relazione completa nonché l'allegato n. 4 e rinviare l'udienza di comparizione, al fine di consentire alla creditrice la disamina degli stessi; accertare e dichiarare che non sussistono in capo alla signora Marenco i presupposti ex artt. 7, 8, 9 e 12-bis della L. 3/2012 e per l'effetto rigettare la proposta del piano del consumatore formulata dalla odierna istante; IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare che IBL non intende aderire alla proposta di piano del consumatore proposto dalla signora Marenco e l'effetto, non omologare il piano de quo; non omologare il piano del consumatore proposto dalla signora Marenco; IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito



# Sezione VII Civile Ufficio Fallimentare

ritenesse sussistere in capo alla signora Marenco i presupposti ex artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012, accertando e dichiarando accoglibile la proposta formulata dalla ricorrente, accertare e dichiarare che il credito vantato da IBL è un credito privilegiato e, per l'effetto, incaricare l'OCC di effettuare nuovamente i conteggi prevedendo (i) il pagamento in favore di IBL di una somma almeno pari al capitale mutuato, (ii) una durata del Piano superiore e una rata mensile maggiore in favore dei creditori rispetto a quelle previste dal Piano del consumatore depositato (iii) una falcidia del credito vantato da IBL in una misura inferiore all'86%, (iv) l'inclusione nel Piano del quantum del TFS anticipatamente liquidabile della signora Marenco; - nella denegata e non creduta ipotesi in cui il credito di IBL non venisse qualificato come privilegiato, in ogni caso, incaricare l'OCC a modificare il piano del consumatore prevedendo (i) il pagamento in favore di IBL di una somma almeno pari al capitale mutuato, (ii) una durata del Piano superiore e una rata mensile maggiore in favore dei creditori rispetto a quelle previste dal Piano del consumatore depositato (iii) una falcidia del credito vantato da IBL in una misura inferiore all'86%, (iv) l'inclusione nel Piano del quantum del TFS anticipatamente liquidabile della signora Marenco. Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge";

- a scioglimento di riserva assunta all'udienza del 5.10.2021 il procedimento è stato rinviato al 2.11.2021 con concessione alla ricorrente di termine fino a tale udienza per integrare il ricorso con espressa dichiarazione scritta di consenso, ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. 196/2003, al trattamento di tutti i dati contenuti nella proposta, nonché alla comunicazione integrale ai creditori della proposta e della documentazione ad essa allegata; in data 18.10.2021 la ricorrente ha depositato la predetta dichiarazione;
- il 21.10.2021 l'OCC ha depositato integrazione alla relazione particolareggiata;
- all'udienza del 2.11.2021 il procedimento è stato differito all'odierna udienza per consentire a parte ricorrente il deposito di documentazione medica;



## Sezione VII Civile Ufficio Fallimentare

- all'udienza del 7.12.2021 parte ricorrente ha insistito come in ricorso e IBL Banca si è opposta all'omologa;

ritenuto che la proposta di piano soddisfa i requisiti previsti e richiamati dall'art. 12 *bis* della L. 3/2012; in particolare, allo stato degli atti, non risulta che:

- la ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 7 c. 3 lett. d ter); nelle citate relazioni l'OCC ha, infatti, evidenziato e documentato le cause che hanno determinato il sovraindebitamento ossia il ricorso al credito per fare fronte ai continui esborsi cagionati da un comportamento "compulsivo ludopatico" caratterizzato da quotidiani, ripetuti, collegamenti telefonici a soggetti che erogano il servizio di cartomanzia; in data 2.12.2021 la ricorrente ha depositato certificazioni attestanti la propria patologia di ludo-dipendenza e l'avvio di percorso presso il Serd;
- la ricorrente abbia compiuto atti di frode nei confronti dei creditori; considerato che:

l'art. 9, comma 3-bis.2 legge 3/2012 prevede che l'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore; l'art. 9, comma 3-bis, lettera e) prevede poi una disposizione analoga in tema di proposta formulata dal consumatore, onerando l'OCC di indicare nella propria relazione se "ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile"; l'art. 12, comma 3-ter, in conseguenza del predetto accertamento, stabilisce che "Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore"; l'art. 124-bis, comma



## Sezione VII Civile Ufficio Fallimentare

1, D.Lgs 1.09.1993, n. 385 (c.d. "Testo Unico Bancario"), dispone che, prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore debba valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso, e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente; nella fattispecie in esame la Dott.ssa Pellegrino ha verificato e analiticamente rappresentato nelle proprie relazioni come il sovraindebitamento della signora Marenco sia stato determinato da plurimi finanziamenti a catena erogati dal creditore - IBL Banca - che si oppone alla omologa, evidenziando, in particolare, nella relazione integrativa che "l'esposizione debitoria verso la IBL Banca spa, era relativa al rifinanziamento di precedenti finanziamenti insoluti. Ciò in quanto, dall'esame degli estratti conto erano emersi accrediti inferiori alla somma finanziata ... a fronte del debito per mutuo con cessione del quinto di € 26.880,00, la disponibilità accreditata sul conto corrente fu di € 7.708,13; a fronte del debito per prestito con delegazione di pagamento di € 24.084,00, la disponibilità accreditata sul conto corrente fu di € 5.909,28 ... Trattasi dei c.d. "finanziamenti a catena", ossia finanziamenti ad estinzione di finanziamenti precedenti risalenti nel tempo sicché l'esposizione debitoria non trova mai fine. La circostanza che la sig.ra Marenco fosse in difficoltà emergeva non solo nel rifinanziamento, da parte della stessa IBL, di precedenti posizioni insolute, ma altresì dalla circostanza che la qualifica di cattivo pagatore "C" era consultabile nella banca dati che le banche e le finanziarie hanno a disposizione"; da quanto precede consegue l'inammissibilità dell'opposizione proposta da IBL Banca; considerato che nella relazione integrativa la Dott.ssa Pellegrino evidenzia, altresì, che: "Le spese di mantenimento indicate nella relazione sono il frutto dell'analisi della documentazione prodotta dalla ricorrente, per utenze e imposte mentre per il resto si è considerato il minimo per mangiare (15 euro al giorno), vestirsi (50 euro al mese) e curarsi (50 euro al mese per medicine visite mediche ecc.) e comunque non sono di molto differenti al limite della soglia di povertà rilevate dall'Istat"; "Il TFR, a norma del co. 6° dell'art. 14ter, L.3/2012 è escluso dalla liquidazione del patrimonio ed è dubbio che il debitore possa disporne includendolo tra l'attivo da destinare ai creditori. Ad ogni modo, ammesso che sia possibile, è da considerare che nel caso di specie non si tratta di procedura di



## Sezione VII Civile Ufficio Fallimentare

liquidazione, bensì di piano del consumatore e che il debitore è ancora lavoratore dipendente, per cui potrebbe mettere a disposizione dei creditori, inserendolo come posta dell'attivo, solo la quota di TFR anticipabile; tuttavia, non esiste un diritto generalizzato ad ottenere l'anticipazione. In primo luogo, infatti, l'anticipazione si può ottenere soltanto una volta e può essere richiesta dal lavoratore che abbia maturato almeno otto anni di servizio con lo stesso datore di lavoro e le motivazioni per cui è possibile richiederlo sono ben precise, e cioè per congedi per astensione facoltativa di maternità, formazione e formazione continua, spese mediche per terapie, interventi, acquisto o costruzione della prima casa per sé o per i figli, ristrutturazione straordinaria della casa di proprietà; ma non è prevista una causale per saldare i propri debiti';

ritenuto che l'alternativa liquidatoria non appare più soddisfacente rispetto alla proposta di piano; nella relazione 16.7.2021 la Dott.ssa Pellegrino ha, infatti attestato che "La sig.ra Marenco non è proprietaria di beni ad eccezione di un veicolo di scarso valore commerciale. Il piano del consumatore proposto dalla sig.ra Marenco si fonda sul condivisibile assunto che mediante la integrale soddisfazione del credito per arretrati sui canoni di locazione verrebbe interrotto il processo di revoca della locazione da parte di ARTE e la sig.ra continuerebbe a godere del canone di locazione agevolato, circostanza direttamente verificata dalla esponente. Nell'ipotesi alternativa liquidatoria, invece, difettando il finanziamento agevolato tramite la Fondazione Antisura subordinato all'omologa del piano, la sig.ra Marenco subirebbe la revoca della locazione ARTE e si vedrebbe costretta a reperire un affitto di mercato ipotizzato, verosimilmente, non inferiore ad euro 600,00 mensili comprese spese di amministrazione. Il piano contempla la finanza esterna per la copertura delle spese in prededuzione e privilegiate, che verrebbero pagate alla erogazione dei contributi (a fondo perduto e a rimborso subordinata all'omologa del piano), mentre i creditori chirografari troverebbero soddisfazione – per una percentuale di circa il 15% - con due riparti nel quadriennio";

ritenuto, infine, che, ai sensi dell'art. 8 comma 1-bis L. 3/2012, "La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno";



Sezione VII Civile Ufficio Fallimentare

visto l'art. 12 bis L. 3/2012;

#### **OMOLOGA**

il piano del consumatore, proposto, in data 23.7.2021, nell'interesse della signora Anna Maria Marenco (C.F. MRNNMR59D67D969Y);

#### **DICHIARA**

l'inefficacia dei contratti di finanziamento con trattenuta dello stipendio pendenti tra la ricorrente signora Anna Maria Marenco (C.F. MRNNMR59D67D969Y) e IBL Banca - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. (finanziamento n. 683413 e finanziamento n. 570313) e, per l'effetto, che non possono essere proseguiti i versamenti da essi previsti;

#### **DISPONE**

che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento;

#### DISPONE

che il presente decreto venga comunicato a tutti i creditori a cura dell'OCC e che il medesimo organo provveda alla trascrizione del presente decreto per il caso di cessione o affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati;

#### RIBADISCE

che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e che ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;

che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità sopra disposta;

che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

che l'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso;

#### **DISPONE**



# Sezione VII Civile Ufficio Fallimentare

che, a cura del professionista nominato OCC e a spese del ricorrente, venga immediatamente pubblicato il presente decreto di omologazione, in forma integrale, sul sito internet http://www.tribunale.genova.giustizia.it, sezione pubblicità legale, con conseguente fondo spese di € 300,00, salvo conguaglio, che dovrà essere corrisposto dal ricorrente al professionista nominato senza indugio, secondo le modalità dallo stesso professionista indicate.

Genova, 9.12.2021

IL GIUDICE

Marino Ferrari